

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Con atto di citazione notificato in data 22,12,2010 la società s.r.l. citava in giudizio la Banca per sentirla condannare al pagamento della complessiva somma di euro 16.843,02 a titolo di restituzione degli interessi anatocistici asseritamente applicati dalla medesima banca per il periodo dal 1991 al 2000, data di cessazione del rapporto bancario. Chiedeva, inoltre, una generica condanna della banca al pagamento dei danni subiti "a causa dell'illegittima condotta tenuta".

La società attrice affermava di aver intrattenuto con la convenuta un rapporto di conto corrente n. omissis, depositava copia degli estratti conto relativi al periodo dal gennaio 1991 al primo trimestre del 2000 nonché una consulenza tecnica di parte e chiedeva "ordinarsi alla Banca convenuta, ex art. 210 c.p.c., l'acquisizione del contratto base ..." e disporsi consulenza tecnica d'ufficio, finalizzata al ricalcolo dei movimenti contabili effettuati sul conto corrente n. omissis.

La Banca si costituiva in data 5.3.2012 eccependo l'infondatezza in fatto e diritto dell'avversa domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

All'udienza del 6.3.2012, revocata la dichiarazione di contumacia della Banca e ritenute inammissibili le richieste istruttorie la causa era rinviata all'odierna udienza nella quale il giudice invitava le parti a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa, che viene decisa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c..

La domanda è infondata e deve essere rigettata.

Secondo quanto previsto dal codice di rito in materia di riparto dell'onere probatorio, la società avrebbe *in primis* dovuto fornire prova in ordine ai fatti costitutivi della domanda e tale prova, nel caso di specie, difetta non essendo stato prodotto il contratto di apertura di credito in conto corrente per cui è causa.

Infatti, nel caso in cui sia il correntista ad agire in giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente versate alla banca a titolo di interessi anatocistici e/o usurari, incombe su quest'ultimo attore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2697 c.c. l'onere di allegare i fatti posti a base della domanda, vale a dire dimostrare l'esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti.

Tale onere probatorio va assolto mediante la produzione del contratto di conto corrente e degli estratti conto relativi a tutto il rapporto contrattuale, atteso che soltanto la produzione della intera sequenza degli estratti conto consente di ricostruire in maniera puntuale il rapporto contrattuale intercorso tra le parti e, quindi, di verificare la pattuizione e la concreta applicazione di interessi anatocistici e/o usurari.

Inoltre, nei giudizi in materia di anatocismo bancario e usura, promossi dai correntisti per l'accertamento e la declaratoria di nullità delle clausole che prevedono l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari e per la ripetizione delle somme indebitamente versate alle banche, è frequente il caso in cui il correntista - attore, sul quale grava l'onere ex art. 2697 c.c. di provare la esistenza di specifiche poste passive del conto corrente oggetto di causa, rispetto alle quali sarebbe stato applicato l'anatocismo, chieda, in via istruttoria, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'emanazione di un ordine giudiziale alla banca di esibizione della documentazione contabile, ovvero degli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente intercorso con la convenuta.

La giurisprudenza prevalente, che si condivide e si applica al caso di specie, muovendo dalla considerazione che l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è uno strumento istruttorio ufficioso e residuale, utilizzabile soltanto quando la prova del fatto non sia acquisibile *aliunde* e l'iniziativa non presenti finalità meramente esplorative, vale a dire non sia diretta a indagare se il documento contenga la prova stessa, ha affermato che l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. è inammissibile quando abbia a oggetto documenti direttamente accessibili alla parte istante, vale a dire documenti che la parte - nel diligente assolvimento dell'onere probatorio su idi essa gravante - avrebbe potuto e dovuto acquisire e, quindi, allegare agli atti di causa.

In particolare, costituisce *ius receptum* il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui *"non può essere ordinata, in relazione al disposto dell'art. 210 cp.c., l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un terzo, allorché l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa..."*.

Con specifico riguardo alla documentazione bancaria, sussiste il diritto del correntista, ex art. 119, comma 4, T.U.B., di ottenere dall'istituto bancario, a proprie spese, la consegna di copia della documentazione relativa a ciascuna operazione registrata sull'estratto conto nell'ultimo decennio, indipendentemente dall'adempimento del dovere di informazione da parte della banca e anche dopo lo scioglimento del rapporto; tale diritto si configura come un diritto sostanziale autonomo, la cui tutela è riconosciuta come situazione giuridica finale e non strumentale, ragione per cui, per il suo riconoscimento, non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione, una volta ottenuta.

Stante, quindi, il diritto sostanziale ex art. 119 riconosciuto al correntista di chiedere e ottenere dalla banca tutta la documentazione contabile inerente al rapporto, è evidente che nel caso in cui il correntista - attore non produca la documentazione contabile a sostegno della domanda, né tanto meno dimostri di avere avanzato, prima del giudizio, richiesta alla banca, ai sensi della citata norma, di acquisizione della detta documentazione contabile e di non avere ricevuto riscontro o di avere avuto un diniego alla detta richiesta, tale carenza probatoria non può essere colmata mediante l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., rivolto alla banca e avente a oggetto la documentazione contabile inerente al rapporto bancario.

In altri termini, l'ordine di esibizione ex art. 210 del codice di rito non può supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova a carico della parte istante e la domanda deve essere rigettata.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo alla luce dei parametri indicati dal d.rn, 55 del 2014, facendo riferimento ai valori indicati nella tabella n. 2, scaglione compreso fra euro 5,200,01 ed euro 26,000,00 e con l'applicazione della riduzione pari al 50% prevista dall'art. 4 com. I alla luce della natura, del valore e della difficoltà dell'affare.

PQM

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 22.12.2010 dalla società, in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della Banca, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

- 1- Rigetta ogni domanda;

2. Condanna la società, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore della Banca, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in euro 2417,50 oltre accessori di legge.

Il giudice
Dott.ssa Laura Marrone

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*